



**COMUNE DI RIBERA**  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*  
**IV SETTORE - POLIZIA LOCALE**

Oggetto: Ordinanza Ingiunzione n. **92** del **25/08/2023**

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di Agosto presso il Comando di Polizia Locale, sito in Ribera nella Via Brunelleschi n. 2, il Coordinatore della Polizia Municipale Commissario Ruvolo Ciro, ha adottato la seguente determinazione:

ORDINANZA INGIUNZIONE n. <b>92</b> del <b>25/08/2023</b> ( art 18 legge 24-11-1981, n. 689)	
Generalità del Trasgressore	<b>Autore della Violazione:</b> Sig. OMISSIS nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX, residente a XXXXXXXX (PA) in Via XXXXXXXX n° 9. <b>Obbligato in Solido:</b> lo stesso.
Natura dell' Infrazione	IL Personale della Polizia Municipale di Ribera, in data 02/01/2020, durante il servizio di controllo sul territorio, nel Corso Margherita al n° 207, accertavano a carico del trasgressore, il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o nulla osta del Comune. <b>N° 1 ) Violazione</b> art. 20, comma 1 L.R. 18/95. <b>Sanzione</b> in misura ridotta, per un importo totale di <b>309,00 euro</b> , da effettuare con versamento diretto presso gli uffici Provinciali di Cassa Regionali dell' <b>Unicredit SpA</b> sul conto corrente postale n° <b>229922</b> , specificando nella causale " <u>sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio L.R. 28/1999 - capitolo 1742 - capo 2 entrate – Verbale n° 01 del 02/01/2020 Polizia Municipale di Ribera.</u> :
Sanzione amministrativa	Definita dall' Art. 18 legge 24-11-1981 n. 689.
Autorità procedente	Il Coordinatore della Polizia Municipale di Ribera, Commissario Ruvolo Ciro. L'incaricato del Procedimento Istr. Amm.vo Carmelo Urso.
Rapporto (art 17 L. 689/81) Contestazione/notificazione (art. 14 L. 689/81)	Trasmissione verbale di contestazione di violazione amministrativa in data 02.01.2020. Notifica del verbale avvenuto mediante consegna di copia a mani dello stesso in data 02.01.2020.

**IL COORDINATORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

*(ex art. 17 comma 1 – bis del D. Lgs. n. 165 del 2001)*

VISTO:

- l'art 107, c. 2, del D. Lgs. 267/2000 riguardante le competenze dei dirigenti all'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA la nota pervenuta a questo Ufficio, con Prot. 2426 del 10.02.2021, dall'Ufficio di Polizia Commerciale con allegato il Verbale di contestazione, di cui si tratta, non pagato;

RICHIAMATA:

- l'art.18 della Legge 689/81 che individua il Comune di Ribera quale autorità competente ai fini del procedimento in discorso ovvero per l'emanazione dei provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

PREMESSO CHE:

- in data 02 Gennaio 2020, gli Agenti della Polizia Municipale di Ribera, hanno accertato e verbalizzato la infrazione su descritta, e che in sede di contestazione del verbale: "nulla";
- il verbale di accertamento e contestazione, di cui si tratta, individuano il trasgressore e l'obbligato in solido, le cui generalità sono indicate nell'intestazione del presente provvedimento, e non identifica ulteriore persone obbligate in solido al pagamento

della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 6 L. 689/81);

- si da atto che il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato come su indicato;
- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

#### RILEVATO CHE:

- il processo verbale di accertamento e contestazione individua che vi è stata la violazione dell'art. 20 comma 1 L.R. 18/95. l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di €. 309,00 e che era possibile estinguere il procedimento con il pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica;
- non risulta agli atti che il trasgressore abbia trasmesso scritti difensivi o documenti, ai sensi dell'art. 18 c. 1 della L.689/81, né ha fatto richiesta di essere sentito dall'autorità;
- sono state osservate le disposizioni di legge sulla contestazione e notificazione;
- non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine dei 60 giorni dalla notificazione o contestazione, il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81;

#### VALUTATE CHE:

- le modalità di calcolo del quantum della sanzione da irrogare specificate nel verbale di accertamento e contestazione del 02.01.2020 redatto da personale della Polizia Municipale di Ribera;

#### RITENUTO CHE:

- che le stesse sono condivisibili, ai sensi dell'art. 11 della L.689/81, poiché tengono nella giusta considerazione:
- la gravità della violazione desunta da ogni circostanza del caso concreto;
- dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose della violazione e quindi del ravvedimento dimostrato dall'autore dopo il fatto;

#### RITENUTO:

- di dover procedere ai sensi dell'art 18 della L. 689/81;
- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione per "*relationem*" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicitate mediante il riferimento al Processo Verbale di accertamento che, in quanto notificato al trasgressore o/a obbligato in solido, è entrato nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- non applicabili i termini generali dell'art. 3 c. 3, della Legge n. 241 del 07.08.1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della legge 689/81, che risulta legge speciale, organica e compiuta;
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/81;

### ORDINA

di versare la somma di €. 309,00 (euro trecentonove/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dalla violazione in premessa richiamata;

### INGIUNGE

al predetto trasgressore di provvedere al pagamento della somma complessiva pari ad **€ 309,00 (euro trecentonove/00)** ed **€ 9,80** diritti di notifica per la presente ordinanza ingiunzione, mediante versamento su C/C postale n. 229922 intestato a **Unicredit SpA** di Agrigento, Ufficio di Cassa Regione Siciliana, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, significando che in difetto si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della legge 689/81.

Nella causale dovrà essere specificato che trattasi di sanzione amministrativa - causale del versamento:

1. "P.V. di accertamento e contestazione del 02.01.2020 di **€ 309,00 (euro trecentonove/00)** Ordinanza Ingiunzione n. 92/2023".
2. **€ 9,80 (euro nove/80)** mediante versamento su C/C postale n. 12337929 intestato al Comune di Ribera - Ufficio Tesoreria. Nella causale dovrà essere specificato che trattasi di sanzione amministrativa "Diritti di Notifica Verbale del 02/01/2020 - Ordinanza Ingiunzione n. 92 del 25/08/ 2023".

Di notificare il presente provvedimento :

- al trasgressore e all'obbligato in solido;
- pubblicare il presente atto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari e/o il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo il disposto del D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, integralmente all'albo pretorio; per estratto sull'apposito link del sito Web del Comune di Ribera;  
Di dare atto che:
- avverso la presente Ordinanza ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81 al Giudice di Pace di Ribera.

Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento verrà inserito nel fascicolo delle O.I. tenuto presso il Comando di Polizia Municipale.

L'incaricato del Procedimento  
f.to Istr. Amm.vo Carmelo Urso

Il Coordinatore della Polizia Municipale  
f.to Comm. Ruvolo Ciro